

**DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2018**  
**68/2018/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI  
TARIFFE E QUALITÀ DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE, PER IL QUINTO  
PERIODO DI REGOLAZIONE (5PRS) ED ESTENSIONE DEI CRITERI VIGENTI ALL'ANNO  
2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1006<sup>a</sup> riunione del 8 febbraio 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il Regolamento (UE) 1938/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che abroga il Regolamento (UE) 994/2010 (di seguito: Regolamento 1938/2017);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto legge 133/2014);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 26 agosto 2005;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 3 novembre 2005;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 10 novembre 2017, di approvazione del documento "Strategia energetica nazionale 2017" (di seguito: SEN 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 446/2014/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS), il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTSG 2015-2018);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 596/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 596/2014/R/GAS), il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RQSG 2014-2017);
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A di adozione del Piano strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018 (di seguito: Piano strategico 2015-2018);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo allegato A (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 66/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM, e il relativo Allegato A (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2016, 193/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2017, 82/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 82/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS (di seguito: 575/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 653/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 653/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 43/2018/R/GAS di seguito: deliberazione 43/2017/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, l'Autorità persegue la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con

gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

- l'articolo 2, comma 12, della legge 481/95, prevede che l'Autorità:
  - a. controlli le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti (lettera c);
  - b. controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili (lettera g);
  - c. emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi (lettera h);
- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 164/00 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini le tariffe per lo stoccaggio in modo da incentivare gli investimenti per il potenziamento delle capacità, tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta;
- con la deliberazione 531/2014/R/GAS, l'Autorità ha approvato la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2015-2018 (di seguito: TUSG), recante i criteri di regolazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018 (RTSG 2015-2018);
- con la deliberazione 596/2014/R/GAS, l'Autorità ha approvato la Parte I del TUSG, recante criteri di regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018 (RQSG 2015-2018);
- il 31 dicembre 2018 si conclude il periodo di vigenza del TUSG;
- l'Autorità, con il Piano strategico 2015-2018, al fine di aumentare la liquidità e la flessibilità del mercato del gas in una prospettiva europea, ha individuato quali linee strategiche:
  - a. *la Revisione della struttura dei corrispettivi gas, delle modalità di allocazione della capacità e della gestione dei relativi servizi, in un'ottica di mercato (OS 3)*, prevedendo che l'azione dell'Autorità sia indirizzata all'ulteriore efficientamento sia delle condizioni di accesso allo stoccaggio sia delle modalità di utilizzo delle capacità conferite, compatibilmente con i vincoli per la sicurezza definiti da Ministero dello sviluppo economico;
  - b. *l'Attuazione di una regolazione selettiva degli investimenti infrastrutturali (OS 6)*, prevedendo l'introduzione di meccanismi di incentivazione alla realizzazione dei nuovi investimenti di tipo selettivo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il Regolamento 1938/2017 dispone misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e solidarietà e coordinamento tra gli Stati Membri in risposta a crisi di approvvigionamento di gas, per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento;

- l'articolo 3 del decreto legislativo 93/11 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, siano individuate, tra le altre, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e le relative infrastrutture di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia; ad oggi, detto decreto non è stato emanato;
- il decreto legge 133/2014 dispone misure volte ad aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale e, in particolare, ad accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione; in particolare, l'articolo 37, comma 3, prevede che l'Autorità stabilisca meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas;
- in generale, la SEN 2017, con riferimento allo sviluppo di nuove infrastrutture, evidenzia l'opportunità di una visione strategica riferita al livello europeo, che valorizzi gli scambi e la solidarietà fra gli Stati Membri in ambito sicurezza energetica, in uno scenario di crescente integrazione dei mercati nazionali del gas e maggiore interconnessione fisica;
- in termini più specifici, la SEN 2017 individua, tra gli obiettivi, quello di migliorare il margine di sicurezza in caso di elevati picchi di domanda, evidenziano la necessità di incrementare la capacità di erogazione giornaliera di punta dagli stoccaggi; al riguardo, si evidenzia che *“i progetti per nuovi stoccaggi già autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbero portare entro il 2020 circa 57 MSm/g di punta addizionale di erogazione (e 4,5 miliardi di metri cubi di spazio addizionale)”* e che *“il contributo dei nuovi progetti, insieme agli interventi di ripristino sugli stoccaggi esistenti, dovrebbero essere sufficienti a garantire un adeguato margine di sicurezza”*; la SEN evidenzia inoltre l'opportunità che *“queste opere siano soggette ad un regime regolatorio che garantisca il ritorno sugli investimenti effettuati anche in caso di non pieno utilizzo delle capacità realizzate, in modo da incentivarne la realizzazione in tempi rapidi.”*;
- gli obiettivi di politica energetica individuati nella SEN 2017 dovranno essere resi efficaci attraverso l'adozione, nell'ambito del quadro normativo vigente, di specifici provvedimenti attuativi;
- con la deliberazione 446/2014/R/COM, l'Autorità ha adottato disposizioni per la valutazione e l'eventuale adozione di specifiche misure incentivanti in relazione a progetti di interesse comune esposti a maggiori rischi rispetto a quelli generalmente considerati negli strumenti regolatori vigenti;
- con la deliberazione 66/2016/R/GAS, l'Autorità, con specifico riferimento ad un nuovo sito di un'impresa già esercente il servizio di stoccaggio, ha introdotto logiche di riconoscimento parziale degli investimenti, coerenti con i criteri di cui al

comma 3.3 della RTSG 2015-2018, in base ai quali il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità;

- con la deliberazione 82/2017/R/GAS, l'Autorità, in sede di avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRT), ha prospettato la necessità di avviare gli opportuni approfondimenti per implementare nel corso del prossimo periodo di regolazione un approccio di riconoscimento dei costi basato sulla spesa totale (costi operativi e investimenti, c.d. approccio *totex*) al fine di favorire maggiore neutralità nelle scelte delle imprese e consentire di superare i problemi connessi alle politiche di capitalizzazione delle medesime;
- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l'Autorità ha prospettato l'adozione, in via evolutiva, di un approccio *totex* a decorrere dall'anno 2020 per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con le deliberazioni 575/2017/R/GAS e 43/2017/R/GAS, l'Autorità ha posticipato all'anno 2020 la decorrenza del quinto periodo di regolazione della qualità e delle tariffe di trasporto del gas naturale, prorogando per gli anni 2018 e 2019 la disciplina vigente per il periodo 2014-2017;
- nella medesima prospettiva, anche con riferimento al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, l'Autorità, con la deliberazione 653/2017/R/GAS, ha posticipato all'anno 2020 la decorrenza del nuovo periodo di regolazione, prorogando per gli anni 2018 e 2019 la disciplina vigente per il periodo 2014-2017;
- al riguardo, occorre anche ricordare che, con il TIWACC, l'Autorità ha definito, per tutti i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, i criteri di determinazione del WACC per il periodo 2016-2021, prevedendo un meccanismo di aggiornamento infra-periodo con cadenza triennale, che consente aggiustamenti del tasso in funzione dell'andamento congiunturale; il TIWACC in particolare prevede che:
  - a. i parametri per la determinazione del tasso di remunerazione siano definiti in modo omogeneo per tutti i servizi interessati, esclusi parametri specifici relativi al singolo servizio, quali il parametro  $\beta$  e il rapporto tra capitale di debito e capitale proprio D/E (*gearing*);
  - b. i livelli di *gearing* in vigore per il triennio 2019-2021 saranno fissati contestualmente ai parametri correlati all'andamento congiunturale, con l'obiettivo di un graduale aggiustamento verso livelli più vicini a quelli adottati da altri regolatori europei;
- in tale ottica, l'eventuale estensione al 2019 dei criteri di regolazione delle tariffe e della qualità del servizio di stoccaggio attualmente vigenti, non avrebbe impatti in termini di redditività dei relativi esercenti, in quanto a decorrere dall'anno 2019, ai sensi del TIWACC, saranno comunque adottati gli aggiustamenti del tasso di remunerazione del capitale per tener conto dell'andamento congiunturale e del

livello di *gearing* aggiornato ai sensi dell'articolo 6 del TIWACC; in tale caso, si manterrebbe fisso il parametro  $\beta^{asset}$ , la cui esigenza di revisione sarà compiutamente valutata nel corso del procedimento avviato con la presente deliberazione;

- inoltre, dagli elementi a disposizione non emergono evidenze di fattori critici tali da richiedere, per l'anno 2019, una indifferibile riforma della vigente disciplina della regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio, pena la compromissione dell'equilibrio economico e finanziario delle imprese interessate.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRS);
- nell'ambito del procedimento sia necessario:
  - a. avviare gli opportuni approfondimenti al fine di valutare l'opportunità di implementare nel corso del prossimo periodo di regolazione, in ottica evolutiva, un approccio regolatorio in chiave di controllo complessivo della spesa (cosiddetto approccio *totex*), coerentemente con gli altri servizi regolati dei settori gas ed elettrico;
  - b. introdurre nell'ambito dei criteri di regolazione tariffaria logiche di modulazione della remunerazione degli investimenti in funzione del servizio reso agli utenti e della relativa utilità sistemica, in coerenza con i principi generali di efficienza e sicurezza del sistema ed economicità degli investimenti già sanciti dalla RTSG;
  - c. confermare il superamento dei meccanismi di incentivazione basati sugli *input*, anche attraverso meccanismi di incentivazione delle prestazioni che tengano conto dei segnali di mercato disponibili e delle esigenze del sistema in termini di flessibilità a sostegno della sicurezza e della competitività, in linea con le linee strategiche dell'Autorità che volte a perseguire una maggiore selettività degli investimenti in una logica *output-based*;
  - d. in materia di qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale, valutare l'esigenza sia di rafforzare e aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza e continuità del servizio sia di semplificare la disciplina della qualità commerciale;
- in un'ottica di sistema, sia opportuno predisporre anche dal punto di vista temporale un assetto della regolazione uniforme per tutti i servizi infrastrutturali del settore gas, ispirato ad esigenze di stabilità e coerenza, nonché di semplificazione dei meccanismi regolatori;
- non si riscontrano elementi oggettivi ostativi all'estensione dei criteri di regolazione della qualità e delle tariffe di stoccaggio di gas naturale vigenti nel quarto periodo di regolazione all'anno 2019; pertanto, sia necessario:
  - a. posticipare la decorrenza del 5PRS all'anno 2020, allineando i periodi regolatori di tutti i servizi infrastrutturali di rilevanza nazionale del settore gas (quali il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale e la rigassificazione di gas naturale liquefatto);

- b. estendere, per l'anno 2019, i criteri di regolazione di cui RTSG 2015-2018 e alla RQSG 2015-2018;
  - c. confermare per l'anno 2019 il valore del  $\beta^{asset}$  relativo al servizio di stoccaggio del gas naturale di cui al comma 1.1 del TIWACC;
  - d. posticipare i termini di cui all'articolo 14 della RTSG 2015-2018 per l'approvazione dei ricavi di riferimento in via provvisoria per l'anno 2019, al fine di tener conto degli aggiustamenti del tasso di remunerazione del capitale previsti dal TIWACC;
  - e. adeguare le modalità di calcolo dell'indennizzo automatico di cui al comma 16.1 della RQSG 2015 – 2018, in considerazione della cessata operatività della piattaforma di bilanciamento del gas (PB-GAS);
- sia, tuttavia, opportuno consentire agli operatori di produrre osservazioni potenzialmente utili al fine di permettere all'Autorità di valutare eventuali criticità in relazione alla decisione di prorogare l'attuale disciplina del TUSG per l'anno 2019

## **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale, per il quinto periodo di regolazione (5PRS);
2. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al precedente punto 1, in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale, delle esigenze precisate in premessa;
3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
4. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling per i seguiti di competenza di cui al punto 1, che a tale fine opera d'intesa con il Direttore della Divisione Energia che assicura il coordinamento con la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, con riferimento agli aspetti di funzionamento dei mercati e di erogazione e incentivazione dei servizi;
6. di prorogare, per l'anno 2019, la regolazione in materia di qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2015-2018, adottando la Parte I del Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale, recante la "Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018 e per l'anno 2019", allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

7. di prorogare, per l'anno 2019, la regolazione in materia di tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2015-2018, adottando la Parte II del Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale, recante la "Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018 e per l'anno 2019", allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato B*);
8. di confermare per l'anno 2019 il valore del  $\beta^{asset}$  relativo al servizio di stoccaggio del gas naturale di cui al comma 1.1. del TIWACC e di prevederne il successivo aggiornamento con efficacia dal 2020;
9. di consentire ai soggetti interessati di far pervenire all'Autorità, entro il termine di 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, eventuali osservazioni in relazione a quanto disposto ai precedenti punti 6, 7 e 8, per le finalità chiarite in motivazione;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*